



CITTA' DI MARSALA
(Provincia di Trapani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 03 GIU. 2020


DELIBERA N. 101

DEL

OGGETTO: " VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. 8 SETTEMBRE 1997, N.357 – LINEE GIUDA PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ED APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO CONSULTIVO PER LE VALUTAZIONI DI INCIDENZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 2007, N. 13".

L'anno duemilaventi addì Tre del mese di Giugno alle ore 13,45 e seguenti in Marsala e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale, secondo le modalità previste dall'art. 73 del D.L. 18/2020 e dei conseguenti criteri approvati con determina sindacale n. 13 del 18 marzo 2020.

In particolare, sono presenti i componenti la giunta comunale di seguito specificati:

• Dott. Alberto DI GIROLAMO	
• Ing. Salvatore ACCARDI	ASSENTE
• Dott. Prof. Anna Maria ANGILERI	ASSENTE
• Prof. Andrea BAIATA	VIDEO CONFERENZA - PRESENTE
• Dott. Agostino LICARI	VIDEO CONFERENZA - PRESENTE
• Dott. Prof. Clara RUGGIERI	VIDEO CONFERENZA - PRESENTE
• Arch. Gaspare PASSALACQUA	

IL SEGRETARIO GENERALE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Bernardo Giuseppe Triola

ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

IL SINDACO

Assume la Presidenza Dott. Alberto Di Girolamo che invita i membri della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso:

- Che alcune aree del territorio comunale ricadono in zona Z.P.S. denominata "Stagnone di Marsala e saline di Trapani" (cod. ITA010028) che a sua volta contiene le seguenti zone S.I.C.: denominata "Isole dello Stagnone di Marsala" (cod. ITA010001), denominata "Saline di Marsala" (cod. ITA010021), denominata "Fondali dell'isola dello Stagnone di Marsala" (cod. ITA010026) e nello stesso tempo tale area risulta inglobare la Riserva Naturale Orientata denominata "Isole dello Stagnone di Marsala";
- Che un'altra vasta area del territorio comunale ricade in zona S.I.C. denominata "Sciare di Marsala" (cod. ITA010014);
- Che il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, all'art.5 del prevede, per la realizzazione di interventi ricadenti in zone S.I.C. e Z.P.S., uno studio per individuare e valutare gli effetti che l'intervento può avere sul sito tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;
- Che successivamente sono state emanate le seguenti norme:
 - D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
 - Legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
 - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed, in particolare, l'articolo 8 "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS";
 - D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114;
 - Legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;
 - Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 ed, in particolare, l'art. 59 - così come modificato dall'articolo 11, comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 - e l'art. 60 recante competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;
 - Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3 recante "Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6;
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", che individua l' Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
 - Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9: "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale" ed, in particolare, l'articolo 91 recante "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale";
- Che il Settore Pianificazione Territoriale, al fine di rendere omogeneo e trasparente l'iter amministrativo da seguire e per individuare l'Ente che dovrà provvedere ad effettuare la procedura di valutazione di incidenza, ha redatto apposite LINEE GUIDA;

VISTA la Legge 142/90, come recepita dalla L.R. n.48/91 nonché l'art.12 della Legge Regionale 30/2000;

VISTE le LL.RR. n.44/91, 7/92, 26/93 e 30/2000;

VISTO l'art. 53 della legge 142/1990, come recepita dalla legge regionale 48/1991, nonché l'art. 12 della legge regionale 30/2000;

VISTA la Determina Sindacale n°65 del 31/10/2019 di conferimento dell'incarico dirigenziale;

VISTO il Regolamento dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3/2013;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente CCNL comparto EE.LL.;

DATO ATTO che i sottoscrittori della presente deliberazione non versano in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

P.Q.M.

SI PROPONE

1) di **APPROVARE** "Le linee guida per la gestione della procedura di valutazione di incidenza" redatto dal Settore Pianificazione Territoriale, (Allegato "A");

2) di **APPROVARE** "Il disciplinare di funzionamento dell'Organismo di Valutazione, al quale demandare le valutazioni di incidenza, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2007 n.13" redatto dal Settore Pianificazione Territoriale, (Allegato "B");

3) di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale di porre in essere tutte le procedure pubbliche per la costituzione dell'Organismo di Valutazione di cui al punto 2) del dispositivo della presente deliberazione, nonché di tutte le attività gestionali necessarie al suo funzionamento;

4) di **DARE ATTO** che dalla presente deliberazione non conseguono oneri finanziari a carico dell'ente, in quanto il compenso professionale a favore dei professionisti incaricati di fare parte dell'organismo di valutazione trovano copertura dal versamento degli oneri istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lett- e) delle Linee Guida approvare con la presente.

5) di **DICHIARARE** la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge regionale 44/1991, urgente ed immediatamente esecutiva.

Si attesta l'esattezza degli atti richiamati:

Il Responsabile del provvedimento

Il Dirigente del Settore

L'Assessore proponente


The block contains three handwritten signatures over dotted lines. The first signature is for the 'Il Responsabile del provvedimento'. The second signature is for the 'Il Dirigente del Settore'. The third signature is for the 'L'Assessore proponente' and is accompanied by a stamp that reads 'ARCH.' on the left and 'L'ASSESSORE Arch. Gaspare Passalacqua' on the right.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 L.142/1990, recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della legge regionale 48/1991, integrato dall'art. 12 della legge regionale 30/2000, 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

- Che la Valutazione di Incidenza Ambientale è un procedimento complesso, che necessita di più competenze professionali al fine di potersi esprimere compiutamente, atteso che occorre verificare i possibili effetti dannosi che una attività o una costruzione possono avere sulla fauna e sulla flora dei siti oggetto di tutela;
- ***Che questo Ente nel proprio organico non ha figure professionali che possano assolvere a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 357/97;***
- Che, al fine di ovviare all'assenza all'interno dell'ente delle professionalità necessarie a supportare il Dirigente competente ed il RUP, nello svolgimento dell'istruttoria delle istanze che necessitano di valutazione d'incidenza, in esecuzione delle richiamate disposizioni normative, questo Ente intende attivare **un Organismo di Valutazione, composto da professionisti esterni con professionalità specialistica necessaria per la valutazione degli studi di incidenza ambientale;**
- **Che il Settore Pianificazione Territoriale all'uopo ha predisposto un disciplinare di funzionamento dell'organismo di valutazione, al quale demandare le valutazioni di incidenza, ai sensi dell'art.1, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2007 n.13;**
- **Ritenuto**, pertanto, necessario definire criteri chiari ed imparziali per l'applicazione delle norme in premessa indicate, che consentano sia agli uffici comunali che all'utenza di orientarsi senza incertezze, evitare discrezionalità applicative nelle decisioni ed accelerare i procedimenti, nonché definire la composizione, le funzioni ed le modalità di funzionamento dell' Organismo di Valutazione;

TUTTO CIO' PREMESSO:

Visto/i:

- Le linee guida per la gestione della procedura di valutazione di incidenza redatto dal Settore Pianificazione Territoriale, che si allega (Allegato "A") alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;
- il disciplinare per l'istituzione e il funzionamento dell' Organismo di Valutazione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.1, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2007 n.13 redatto dal Settore Pianificazione Territoriale, che anche esso si allega (Allegato "B") alla presente deliberazione per esserne parte integrante e sostanziale;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche
- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120;
- la Legge regionale 3 maggio 2001, n.6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
- il D.lgs. 16 giugno 2017, n. 104;
- la Legge regionale 8 maggio 2007, n. 13;
- la Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6;
- la Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 3;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015;
- Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;
- il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la struttura organizzativa dell'Ente approvata con Delibera di G.M. N°17 del 16/01/2018;

VISTO il piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione (2020/2022) approvato con Deliberazione di G.M. n°28 del 31/01/2020;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n°145 del 26/05/2019 di approvazione del Documento Unico di programmazione 2019/2021;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n°153 del 08/08/2019 di approvazione dei PEG e degli obiettivi anno 2019/2020;

VISTA la L.R. 15/03/1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 L. 142/1990, recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della legge regionale 48/1991, integrato dall’art. 12 della legge regionale 30/2000, 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

*IL DIRIGENTE
Dott. Filippo Antonio ANGILERI*

LA GIUNTA MUNICIPALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione in oggetto;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

VISTA la L.R. 15.03.1963 n.16 , e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L. 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91;

VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93 e 30/2000;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

Ad unanimità di voti;

D E L I B E R A

1) di **APPROVARE** “Le linee guida per la gestione della procedura di valutazione di incidenza” redatto dal Settore Pianificazione Territoriale, (Allegato “A”);

2) di **APPROVARE** “Il disciplinare di funzionamento dell’Organismo di Valutazione, al quale demandare le valutazioni di incidenza, ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2007 n.13” redatto dal Settore Pianificazione Territoriale, (Allegato “B”);

3)di **DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale di porre in essere tutte le procedure pubbliche per la costituzione dell’Organismo di Valutazione di cui al punto 2) del dispositivo della presente deliberazione, nonché di tutte le attività gestionali necessarie al suo funzionamento;

4) di **DARE ATTO** che dalla presente deliberazione non conseguono oneri finanziari a carico dell’ente, in quanto il compenso professionale a favore dei professionisti incaricati di fare parte dell’organismo di valutazione trovano copertura dal versamento degli oneri istruttori di cui all’art. 5, comma 1, lett- e) delle Linee Guida approvare con la presente;

5)di **DICHIARARE** la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della legge regionale 44/1991, urgente ed immediatamente esecutiva.

Il Segretario Generale

Il Sindaco

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.13 della L.R. 44/91.

Il Responsabile del servizio finanziario

Registrato l'impegno di spesa al N.

Il Responsabile del servizio

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo Pretorio il

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

Defissa dall'Albo Pretorio il

Il Responsabile dell'Albo Pretorio

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio dalal per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

Marsala, li..... Il Segretario Generale

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 23/97

non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari.

è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari in data con prot. n.

Marsala, li Il Funzionario Responsabile

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..03 GIU. 2020..... ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 44/91.

Marsala, li03 GIU. 2020..... Il Segretario Generale

Manfredi
Turiddu

Copia fotostatica conforme all'originale
conservate agli atti del Comitato
amministrativo.

Marsala li 04 GIU. 2020



RMB



CITTA' DI MARSALA
Medaglia d'oro al valore civile

Comune di Marsala

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

(Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i..

legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13 e s.m.i.)

Art. 1 - Oggetto delle linee guida

Le presenti linee guida disciplinano le attività e le procedure di competenza del Comune di Marsala in materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., “Regolamento recante attuazione dello direttivo 92/43/CEE relativo alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e della legge Regionale 8 maggio 2007, n. 13, “Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale”.

Art. 2- Ambito di applicazione e competenze

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 1, della LR n. 13 del 8 maggio 2007, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza previste dall'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Come precisato dall'art. 60 della LR n. 6 del 14 maggio 2009, si interpreta nel senso che la competenza ad assumere le determinazioni e ad effettuare le valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del suddetto DPR, per i singoli progetti, interventi e piani attuativi, è attribuita ai comuni nel cui territorio insistono i siti di importanza comunitaria (SIC) e/o le zone di protezione speciale (ZPS).

2. Ai sensi dell'art.1 comma 1 della LR 13 del 8 maggio 2007, le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'Ente parco. Le valutazioni di incidenza relative a progetti ed interventi che interessano pSIC, SIC, ZPS e ZSC che ricadono interamente od in parte, all'interno dei parchi naturali sono di competenza dell'ente parco, anche se il progetto o l'intervento non prevedono opere interessanti esattamente il territorio del parco. (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

3. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti (DPR 8 settembre 1997 n. 357, art. 5, comma 1).

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 13 del 8 maggio 2007, sono di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori. Come precisato dall'art. 60 della L.r. n. 6 del 14

maggio 2009, si interpreta nel senso che l'espressione "intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale" si riferisce esclusivamente ai piani regolatori generali comunali, ai piani territoriali provinciali ed ai piani sovracomunali e relative varianti.

4. Nel caso il proponente del progetto risulta essere lo stesso ente deputato al rilascio della valutazione di incidenza, l'ente che provvederà ad effettuare la suddetta procedura è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 2. (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

5. Nel caso il proponente di un progetto/intervento, che interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS non ricadenti neppure parzialmente in un'area naturale protetta, sia costituito da più comuni, l'ente che provvederà ad effettuare la procedura di valutazione di incidenza è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio 2. (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

6. Per i progetti assoggettati a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dalle presenti linee guida, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. (DPR 8 settembre 1997 n. 357),

7. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritarie, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. (DPR 8 settembre 1997 n. 357).

8. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui

all'articolo 13 del DPR 357. (DPR 8 settembre 1997 n. 357).

Art. 3 Predisposizione dello studio di incidenza

1. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G del DPR 8 settembre 1997 n. 357, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. (DPR 8 settembre 1997 n. 357, art.5, comma 2).

2. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G del DPR 8 settembre 1997 n. 357, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. (DPR 8 settembre 1997 n. 357, art. 5, comma 3).

3. Nelle procedure di competenza del Comune di Marsala, lo studio di cui ai commi precedenti, definito di seguito come "*Studio di incidenza*", viene redatto secondo i contenuti e la documentazione di cui al DPR 8 settembre 1997 n. 357 e al Decreto ARTA 30 marzo 2007, e s.m. e i., come riportati ed integrati nell'art. 5 delle presenti linee guida.

Art. 4 - Procedimento

1. La valutazione di incidenza deve essere acquisita preventivamente dall'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano/progetto/intervento. Il procedimento di valutazione di incidenza è preliminare rispetto a qualsiasi procedimento autorizzativo inerente la realizzazione di un piano/progetto/intervento e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento. I proponenti di piani/progetti/interventi presentano alla struttura competente in materia di valutazione di incidenza apposita istanza, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni regionali.

2. Le strutture competenti in materia di valutazione di incidenza per i

piani/progetti/interventi, come richiamato nell'art. 2, per quanto riguarda il territorio comunale risultano essere:

- Comune di Marsala- Settore Pianificazione Territoriale
- Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente- Servizio 2
- Libero Consorzio Comunale di Trapani

Il proponente di un piano/progetto/intervento che deve attivare la procedura di valutazione di incidenza presso il Comune di Marsala presenta apposita istanza corredata dalla documentazione e dagli elaborati di cui agli artt. 5 e 6 delle presenti linee guida.

3. La struttura competente in materia di valutazione di incidenza verifica la completezza della documentazione trasmessa richiedendo, nel caso, gli atti mancanti, che dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proponente, pena l'archiviazione della pratica. La struttura competente può richiedere integrazioni una sola volta, in tal caso il termine riprende a decorrere dalla data in cui le integrazioni pervengono al servizio (*Decreto ARTA 22 ottobre 2007*). Il Comune di Marsala si riserva di chiedere inoltre, contestualmente, approfondimenti o integrazioni allo Studio di incidenza presentato.

4. Il procedimento del Comune si conclude con il giudizio di valutazione di incidenza da parte del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, che si avvale **di un organismo consultivo interno composto di volta in volta da professionisti in possesso dei seguenti profili:** 1)Agronomo; 2) Biologo; 3) Geologo; 4) Ingegnere Ambientale).

5. Copia del provvedimento finale emanato dal comune dovrà essere trasmesso all'Assessorato del territorio e dell'ambiente ed all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio, per i compiti di cui all'art. 15 del DPR n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni (*Decreto ARTA 22 ottobre 2007*).

6. I comuni sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (*L.R. 13 del 8 maggio 2007*).

Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, nel caso in

cui i comuni o gli enti parco non provvedano ad esitare il provvedimento finale relativo al procedimento di valutazione di incidenza entro il termine perentorio di 60 giorni, a tali enti è fatto obbligo di trasmettere tutta la documentazione relativa ai progetti non esitati all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio ed ambiente, servizio 2 VAS-VIA. Considerata la perentorietà del termine di 60 giorni previsto dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, per l'adozione delle determinazioni sulle valutazioni di incidenza da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente via sostitutiva", qualora tale periodo trascorra senza che l'ente competente si esprima, si intende formato il "silenzio rifiuto". Il termine perentorio di 60 giorni inizia a decorrere dalla presentazione della istanza amministrativamente completa. Pertanto in caso di richiesta di integrazioni tale termine inizia a decorrere nuovamente dal ricevimento delle stesse, e comunque a far data dal ricevimento del parere ex art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 357/97, espresso formalmente o per "silenzio-assenso" dall'ente gestore o dal competente servizio 6 dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente.(Decreto ARTA 22 ottobre 2007) .

7. Qualora il piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS e ricade, interamente, in un'area naturale protetta ai sensi della vigente legislazione regionale, l'ente gestore dovrà esprimere l'apposito parere entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell' istanza. Decorso tale termine il parere si ritiene reso positivamente (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

8. Qualora il piano/progetto/intervento interessi pSIC, SIC, ZSC, ZPS e non ricada neppure parzialmente in un'area naturale protetta, il parere è reso dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, servizio competente in materia di protezione del patrimonio naturale (Servizio 6 Protezione della Natura), entro 45 giorni dal ricevimento dell' istanza . Decorso tale termine il parere di cui sopra si ritiene reso positivamente (Decreto ARTA 22 ottobre 2007).

9. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa (DPR 8 settembre 1997 n.357).

10. Per i piani/progetti/interventi riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, na 377 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della

Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1996, senza limiti dimensionali, il proponente attiverà direttamente la procedura di valutazione di incidenza (*Decreto ARTA 30 marzo 2007*).

Art. 5 Documentazione

1. Il proponente di un piano/progetto/intervento che ha attivato la procedura di valutazione di incidenza presso il Comune di Marsala deve allegare, unitamente all'istanza, n. 4 copie del piano/progetto/intervento nonché la seguente documentazione:

- a) Progetto definitivo ovvero descrizione dettagliata dell'intervento, comprensivo del quadro economico;
- b) Piano completo di tutti gli elaborati necessari alla sua approvazione;
- c) Studio di incidenza redatto secondo le indicazioni di cui all'art 8;
- d) copia su supporto magnetico degli elaborati di cui ai punti precedenti;
- e) ricevute di versamento per allo 0,2 % dell'importo complessivo di cui al quadro tecnico economico, ad eccezione delle pubbliche amministrazioni, quali indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001. Sono soggette al predetto pagamento, anche le istanze già depositate e non ancora esitate alla data di adozione delle presenti linee guida.

OPPORTUNO FARE SCHEMA ESEMPLIFICATIVO – MAGARI STABILENDO IMPORTI CHIARI – IN OGNI CASO GLI IMPORTI DEVONO COPRIRE LE SPESE DA SOSTENERE

4. Gli elaborati dello studio di incidenza devono essere firmati da uno o più professionisti abilitati con specifica competenza in materia e/o dal progettista del piano/progetto/intervento in possesso di equivalente esperienza, che autocertifichino le proprie competenze in campo biologico, faunistico, naturalistico, ambientale, paesaggistico, nelle forme previste dal D.P.R.n. 445/2000.

Art. 6 Esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza

1. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto ARTA 30 marzo 2007, sono esclusi dalla procedura di valutazione di incidenza di cui:

- a) l'esercizio delle pratiche agronomiche ordinarie su ordinamenti colturali esistenti, a meno che lo stesso non comporti mutamenti o realizzazione di nuove strutture per colture protette;
- b) l'esercizio di attività zootecniche esistenti non condotte su scala industriale;
- c) interventi silvocolturali ordinari, compresi i tagli di utilizzazione ed esclusi i tagli di conversione;
- d) la posa di cavi e/o altri manufatti e/o impianti comunque interrati lungo la viabilità esistente;
- e) l'installazione di impianti solari fotovoltaici e impianti solari termici come definiti all'art. 2, comma 6, lett. a) e b), e comma 7, del decreto dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente n.173 del 17 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 dell' 1 giugno 2006, purché di dimensioni complessivamente non superiori a 100 mq;
- f) gli interventi che contengono solo previsioni di opere interne, manutenzione ordinaria e straordinaria (come definite dal D.P.R. 380/2001 così come recepite e modificate dalla L.R. 16/2016) ovvero interventi di qualsivoglia natura che non comportino ampliamenti dell'esistente, aumento di volumetria e/o superficie e/o modifiche di sagoma e/o cambio di destinazione d'uso, variazioni tipologiche, formali e/o plano altimetriche, a condizione che il soggetto proponente e il tecnico incaricato dichiarino con responsabilità solidale che gli stessi interventi proposti e le relative attività di cantiere non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze significative sui siti;
- g) gli interventi di ordinaria manutenzione delle sedi stradali e delle reti di servizi esistenti;
- h) azioni di manutenzione e di ripristino dei muretti a secco esistenti;
- i) le azioni volte alla conservazione del sottobosco.

Art. 7 Procedura di screening e istanza di verifica

1. le previsioni di cui all'art. 4 del decreto 30 marzo 2007 dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in merito alla procedura di screening alla quale può anche non seguire l'attivazione della procedura di valutazione di incidenza devono essere applicate anche dai comuni e dagli enti parco nell'ambito delle competenze a loro attribuite dalla legge regionale n. 13/2007.

2. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto ARTA 30 marzo 2007, il proponente di un piano/progetto/intervento, esclusi quelli riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.210 del 7 settembre 1996, qualora ritenga lo stesso privo di incidenza su un pSIC, SIC, ZSC, ZPS, presenta al servizio competente apposita istanza di verifica (screening) corredata della documentazione di seguito elencata:

a) relazione tecnica illustrativa del piano/progetto/ intervento da realizzare (localizzazione, tipologia delle azioni e delle opere, dimensioni, complementarietà con altri piani/progetti/interventi, descrizione del sito della Rete Natura 2000, ecc.) a firma di professionista abilitato competente in materia;

b) cartografia in scala appropriata, comunque non inferiore a 1:10.000, riportante la localizzazione del piano/progetto/intervento;

c) carta dei vincoli;

d) documentazione fotografica a colori con allegata cartografia riportante i punti di ripresa.

3. La struttura competente, sulla base della documentazione trasmessa e delle caratteristiche del sito, comunica al proponente se il piano/progetto/intervento è da assoggettare alla successiva procedura di valutazione di incidenza entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata di tutta la documentazione richiesta.

4. Decorso tale termine senza che la struttura competente si pronunci in merito, il soggetto proponente e il piano/progetto/intervento ha la facoltà di non attivare la

procedura di valutazione di incidenza e dare corso, sotto la propria personale responsabilità, ai lavori e/o opere con le medesime procedure per la dichiarazione di inizio attività prevista dalla vigente legislazione urbanistica, producendo apposita perizia giurata del professionista abilitato.

5. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il proponente ed il professionista sono solidalmente responsabili per l'eventuale danno ambientale prodotto ed accertato dai controlli successivi e responsabili secondo le leggi vigenti.

6. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente comunica ai competenti ordini professionali l'esito dei controlli effettuati, qualora si riscontrino difformità e/o anomalie rispetto a quanto dichiarato dal professionista, per i provvedimenti di competenza, ai termini della vigente legislazione.

Art .8 Contenuti ed elaborati dello Studio di Incidenza

1. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, come da relativo Allegato G, lo Studio di Incidenza di piani e progetti deve contenere:

Caratteristiche dei piani e progetti: Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;
- all' uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti, per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Area di influenza dei piani/progetti-Interferenze con il sistema ambientale: Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;

- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER.

2. Nello Studio di incidenza si dovranno inoltre valutare i seguenti elementi:

- a) pressione antropica e sue fluttuazioni;
- b) status degli habitat presenti;
- c) status delle specie presenti;
- d) distribuzione degli habitat all'interno del sito della Rete Natura 2000;
- e) livelli di frammentazione degli stessi;
- f) livello di connessione con altre aree protette;

3. Si raccomanda nell'espletamento delle procedure di valutazione di incidenza il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni e dal decreto 30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 27 aprile 2007 e si consiglia l'utilizzo delle schede di Natura 2000, consultabili presso il sito internet dell'ARTA Sicilia e del documento "*Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat n. 43/92/CEE*" pubblicato dalla Commissione europea, consultabile presso il sito internet del Ministero dell'ambiente

CONTENUTI ED ELABORATI DELLO STUDIO DI INCIDENZA DI PROGETTI E INTERVENTI

Lo studio di incidenza è costituito da una relazione descrittiva e da relativa cartografia, redatte secondo le indicazioni ed i contenuti riportati di seguito.

La relazione dovrà contenere:

A) Caratteristiche del progetto/interventi

1) Tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione dell'intervento, con descrizione delle caratteristiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera e/o dei lavori, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono.

2) Dimensioni e/o ambito di riferimento: superficie territoriale interessata dall'intervento e quella temporaneamente interessata per la realizzazione dell'intervento stesso, con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del sito e percentuale di habitat interessato rispetto all'intero habitat presente nel sito, localizzazione su elaborati cartografici in scala minima 1:10.000 dell'area interessata dal sito della Rete Natura 2000, che rechi in evidenza la sovrapposizione delle l'eventuale presenza di aree protette.

3) Complementarietà con altri interventi.

4) Uso delle risorse naturali: indicazioni delle risorse utilizzate sia successivamente alla realizzazione dell'intervento, a regime, sia quelle utilizzate soltanto nel corso della realizzazione dell'intervento stesso.

5) Produzione di rifiuti: va indicata la quantità e la natura dei rifiuti prodotti sia nel corso della realizzazione dell'intervento che successivamente alla sua realizzazione, a regime. Va indicata anche la destinazione dei rifiuti.

6) Inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e di ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime.

7) Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.

B) Interferenze con il sistema ambientale

1) Descrizione dell'ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale

interferenza con siti Rete Natura 2000 limitrofi o correlati.

2) Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, o depauperamento, anche temporaneo, delle falde idriche.

3) Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nel relativo formulario Natura 2000 del sito.

4) Connessioni ecologiche: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.

5) Valutazione del grado di significatività dell'incidenza diretta o indiretta che il piano/progetto/intervento può avere sui pSIC, SIC, ZSC, ZPS.

6) Descrizione delle misure di mitigazione che si intendono adottare per ridurre od eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

7) Nel caso in cui, nonostante l'adozione di misure di mitigazione, si verifichi un'incidenza significativa e non sia possibile adottare soluzioni alternative, è necessario individuare misure di compensazione adeguate, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.

8) Nel caso di misure di mitigazione, queste dovranno essere efficaci nel momento dell'effettuazione del danno, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la propedeuticità non è necessaria per garantire la coerenza della Rete e l'efficienza ecologica del sito.

La cartografia in scala non inferiore a 1:10.000 con localizzazione degli interventi e del SIC su base aerofotogrammetrica e/o ortofotogrammetrica ove sono indicati:

- Habitat
- uso del suolo Carine Land Cover Piano di gestione
- vincoli presenti (ambientali, paesaggistici, amministrativi, ecc.) aree protette, ... rischi territoriali
- catasto

CONTENUTI ED ELABORATI DELLO STUDIO DI INCIDENZA DI PIANI E PROGRAMMI

A) Caratteristiche dei piani

La relazione per la valutazione di incidenza per i piani aventi rilevanza comunale, provinciale o regionale deve considerare gli effetti diretti e indiretti che le previsioni del piano possono avere sui siti della Rete Natura 2000.

La relazione deve contenere:

- 1) tipologia delle azioni e/o opere: illustrazione di massima degli interventi previsti, con descrizione delle caratteristiche del piano, delle attività necessarie alla realizzazione delle opere previste dal medesimo, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono;
- 2) dimensioni e/o ambito di riferimento: superficie territoriale interessata dal piano con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del sito, localizzazione su elaborati cartografici in scala 1:25.000 dell'area interessata dal sito e l'eventuale presenza di aree protette;
- 3) complementarità con altri piani: eventuali attuazioni di norme legislative che disciplinano la pianificazione territoriale; inventario dei piani, progetti, politiche settoriali che interessano il territorio nel quale ricade il sito (considerare se gli altri piani proposti o in concorso possano determinare, congiuntamente a quello in esame, un effetto sommatorio con incidenza significativa sui siti Natura 2000);
- 4) regime vincolistico sul territorio comunale; regolamentazioni legate ai vincoli esistenti sul territorio e in generale alle attività antropiche (es.: norme statutarie, usi civici); inventario e valutazione dell'intensità delle attività umane presenti all'interno del sito;
- 5) uso delle risorse naturali: vanno indicate in linea generale con particolare attenzione al fattore acqua; indicare il consumo o l'inaccessibilità, temporanea o permanente, di suolo, acqua o altre risorse, in fase di cantiere o a regime;
- 6) produzione di rifiuti: va indicata la quantità massima, la natura dei rifiuti prodotti e le modalità di smaltimento;
- 7) inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso

d'opera che a regime;

8) rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di prevenzione e protezione adottate.

B) Interferenze con il sistema ambientale

1) Quadro conoscitivo degli habitat e specie contenuti nei siti e del loro stato di conservazione; descrizione fisica del sito; descrizione biologica (mappatura degli habitat presenti e uso del suolo, distribuzione reale e potenziale delle specie floristiche e faunistiche del sito, fitosociologia, liste delle specie botaniche e zoologiche, ivi compresi gli invertebrati); attività antropiche.

2) Descrizione dell'ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza con aree della Rete Natura 2000 limitrofe.

3) Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento o depauperamento, anche temporaneo, delle falde idriche.

4) Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nei formulari Natura 2000 dei siti.

5) Descrizione degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche con relativa indicazione in cartografia (scala 1:10.000) nella zona interessata dalla loro presenza. Relazione sull'influenza che il piano avrà sulla loro condizione ecologica.

6) Connessioni ecologiche: eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.

7) Valutazione del grado di significatività dell'incidenza diretta o indiretta che il piano/progetto/intervento può avere sui pSIC, SIC, ZSC, ZPS.

8) Descrizione delle misure di mitigazione che si intendono adottare per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

9) Nel caso in cui, nonostante l'adozione di misure di mitigazione, si verifichi un'incidenza significativa e non sia possibile adottare soluzioni alternative, è necessario individuare misure di compensazione adeguate, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art.5, D.P.R. n. 357/97 e successive modifiche ed integrazioni.

10) Nel caso di misure di compensazione, queste dovranno essere efficaci nel momento dell'effettuazione dei mutamenti, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la propedeuticità non è

12) Obiettivi gestionali: dovranno essere recepiti gli obiettivi gestionali generali dell'insieme dei siti Natura 2000 e della rete ecologica locale.

Il Responsabile di P.O.
Arch.Pianif.Stefano Pipitone

Il Dirigente ad interim
Ing. Luigi Palmeri



CITTA' DI MARSALA

Medaglia d'oro al valore civile

Comune di Marsala

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ALLEGATO B

Disciplinare di funzionamento del gruppo di lavoro composto da professionisti esterni per le valutazioni d'incidenza ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 8 maggio 2007 n. 13

Articolo 1. Composizione gruppo di lavoro

1. Il gruppo di lavoro per lo svolgimento delle valutazioni d'incidenza previste dall'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 è un organismo collegiale consultivo per supporto tecnico-scientifico, istituito dal Comune per supporto tecnico-scientifico per dare risposta a quanto richiesto agli Enti locali in materia di autorizzazioni ambientali ai sensi del suddetto D.P.R. e garantire, mediante la multi disciplinarietà dei componenti, una corretta valutazione del progetto ambientale e, in quanto struttura esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo edilizio, riveste caratteristiche di autonomia e garantisce la differenziazione tra attività di tutela ambientale ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

2. Il gruppo di lavoro è composta da quattro professionisti esterni, scelti tra gli iscritti agli albi dei biologi, degli agronomi, dei geologi e degli ingegneri o architetti, mentre le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune.

In particolare si specifica che i professionisti segnalati nella terna dai rispettivi ordini professionali devono essere in regola con le posizioni assicurative e previdenziali, con i crediti formativi e possedere i seguenti requisiti di ordine professionali:

- Il GEOLOGO deve possedere comprovate esperienze di analisi e valutazioni su geositi ed evidenze geomorfologiche;
- Il BIOLOGO deve possedere comprovate esperienze di analisi e valutazioni ecosistemiche di impatto e d'incidenza;
- L'AGRONOMO deve possedere comprovate esperienze di analisi e valutazioni floristico-vegetazionali d'impatto e di incidenza;

- L'INGEGNERE o l'ARCHITETTO devono possedere comprovate esperienze di analisi e valutazioni di incidenza ambientale.

Articolo 2 – Modalità di costituzione e durata

1. I componenti dell'organismo di valutazione sono scelti mediante sorteggio nell'ambito di terne di professionisti fornite dai rispettivi ordini professionali, previa richiesta dell'ente. Relativamente alle terne fornite dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti, sarà sorteggiato un solo professionista da incaricare.

2. Nell'ambito delle terne di professionisti fornite dagli ordini professionali, sono scelti anche i supplenti, che possono essere incaricati, per l'esame di singole pratiche, in caso di conflitto d'interessi o impedimento temporaneo del professionista incaricato, in prima battuta, di fare parte dell'organismo di valutazione.

3. Il gruppo di lavoro è costituito per la durata di 24 (ventiquattro) mesi e, per tale periodo, è chiamato a dare un supporto tecnico-scientifico per l'esame delle istanze presentate che richiedono sia una verifica di assoggettabilità a Via (o screening) e sia a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

4. Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale si attiva tempestivamente, avviando il procedimento di rinnovo dell'organismo di valutazione e definendolo prima della scadenza di cui al comma precedente.

5. *L'organismo è costituito con provvedimento del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, trattandosi di attività gestionale, ai sensi dell'art. 107 del Tuel, previo affidamento dell'incarico ai sensi della normativa vigente in materia di*

servizi tecnici e conseguente la sottoscrizione di apposito contratto, nella forma della scrittura privata, che disciplina i rapporti tra ente e professionista.

Articolo 3. Attribuzioni

1. L'organismo di valutazione svolge le seguenti funzioni::

a) **esprime parere tecnico**, previsto dall'art.5 del D.P.R 357/97 e s.m.i, su qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito di "Natura 2000" che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente con altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione di incidenza, tenuto conto degli obbiettivi di conservazione del medesimo; ed ha natura ed effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime.

2. L'organismo può:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Regione Sicilia e la

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

3. Nell'esprimere il parere di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti urbanistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutandogli interventi proposti in

relazione alla compatibilità con i valori del territorio, e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Articolo 4. Funzionamento

1. I componenti dell'organismo di valutazione esercitano le proprie prestazioni professionali connesse all'incarico secondo modalità operative ed in ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in conformità all'art.97 della Costituzione ed alla normativa ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

2. L'organismo di valutazione si riunisce con cadenza bi-mensile e comunque secondo un calendario stabilito di comune accordo dai componenti con il Responsabile dell'Ufficio; ove necessario, verranno comunque fissate riunioni straordinarie, mediante richiesta del Responsabile del Procedimento

3. La riunione è presieduta dal componente più anziano d'età che svolge le funzioni di coordinamento, con nota consegnata brevi manu, all'indirizzo e mail o all'indirizzo pec. Copia della convocazione è trasmessa alle strutture comunali che devono mettere a disposizione dell'organismo tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.

4. Le riunioni dell'organismo di valutazione non sono pubbliche.

5. Il parere deve essere reso con la partecipazione di tutti i componenti l'organismo, in considerazione delle diverse professionalità interessate.

6. L'organismo di valutazione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

7. Ove all'interno dell'organismo vi sia discordanza nell'espressione del parere finale , i professionisti che ritengono non fattibile l'iniziativa, sono tenuti a specificare le ragioni e/o a indicare le norme che lo impediscono, riportando tali valutazioni nel verbale che definisce il parere da trasmettere al RUP.

8. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; in caso di divergenza di posizioni riguardo all'ammissibilità dell'iniziativa tra i professionisti che compongono l'organismo, il verbale ne deve dare atto e riportare la relativa motivazione.

9. Il segretario redige il verbale della seduta su supporto informatico, che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

10. Il verbale è firmato dal segretario estensore e dai componenti dell'organismo.

Articolo 5. Prestazione

L'incarico ai componenti esterni dell'organismo di valutazione è conferito a titolo oneroso, trattandosi di prestazione professionale. Il compenso di ogni componente è determinato nella misura di euro 110 a pratica definita per verifica di assoggettabilità a VIA (o screening) , ed euro 130 a pratica definita per valutazioni d'incidenza ambientale, oltre iva e cassa previdenziale. L'ammontare dell'onorario per ogni componente, per tutto il periodo, non può superare il tetto massimo di € 10.000,00; nel caso di superamento di tale soglia subentrerà il professionista supplente. La spesa è coperta con le entrate che i privati verseranno ai sensi dell' 5, comma 1, lett. e) delle linee guida per la gestione della procedura di valutazione di incidenza.

Articolo 6. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

L'organismo di valutazione istruisce i procedimenti, provvede, ove necessario, a chiedere le opportune integrazioni, ed esprime parere sulla valutazione di incidenza in quanto il procedimento è preliminare rispetto a qualsiasi atto autorizzativo o concessori inerente la realizzazione di un piano/progetto/intervento e costituisce presupposto necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento.

Articolo 7. Termini per l'espressione del parere

1. L'organismo di valutazione è tenuto ad esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

2. Rispetto al parere previsto sulle pratiche di condono edilizio e/o a pratiche di concessioni in sanatoria relative ad interventi sottoposte a vincolo paesaggistico, l'organismo di valutazione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 8. Incompatibilità.

1. L'incarico di componente dell'organismo di valutazione "de quo" è incompatibile:
 - a) con la carica di Consigliere Comunale ed i componenti della Giunta Comunale;
 - b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Marsala o enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - c) con i professionisti incaricati della stesura e/o della revisione generale della

- pianificazione urbanistica e territoriale o di atti di programmazione e pianificazione di settore del Comune di Marsala;
- d) con i funzionari di enti o amministrazioni che svolgono compiti di controllo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune di Marsala;
- e) con i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla valutazione della V.inc.A..
2. Non possono far parte dell'organismo di valutazione, contemporaneamente, i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono farne parte i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche.

Art. 9. Decadenza dei componenti.

1. I componenti dell'organismo sono sostituiti, con comunicazione del dirigente del settore pianificazione, se risultano assenti ingiustificati per più di 5 riunioni consecutive, salvo eventuale congrua motivazione.

2. Il procedimento di sostituzione è analogo a quello di conferimento dell'incarico.

Art. 10. Conflitto di interessi.

1. I componenti dell'organismo, prima dell'inizio della trattazione delle singole "pratiche" devono rendere la dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse. Ove interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta esplicita menzione nel parere o negli atti espressione dell'organismo.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui

i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un componente dell'organismo di valutazione.

3. I componenti dell'organismo, nella fase di definizione dell'incarico, devono essere messi a conoscenza del piano di prevenzione della corruzione vigente del comune di Marsala e devono rendere apposita dichiarazione di accettazione delle prescrizioni in esso contenute e che attengono alla fattispecie che li riguarda.

Articolo 11 . Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di funzionamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Il Responsabile di P.O.
Arch. Pianif. Stefano Pipitone

Il Dirigente ad interim
Ing. Luigi Palmeri